



Istituto Nazionale di Statistica

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACQUISIZIONE DI BASI DATI PER IL  
2025-2026 NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA  
RILEVAZIONE CENTRALIZZATA DEI PREZZI AL CONSUMO E  
L'INDAGINE SULLE PARITÀ INTERNAZIONALI DI POTERE D'ACQUISTO

CIG B2E5861D35

CONTRATTO



# Istituto Nazionale di Statistica

## Indice

---

Art. 1 -	Norme regolatrici .....	4
Art. 2 -	Oggetto .....	4
Art. 3 -	Responsabile Unico del Progetto, Direttore ISTAT dell'Esecuzione del Contratto e Responsabile di progetto della Società - Strutture tecniche ISTAT preposte all'indagine .....	4
Art. 4 -	Durata e modifiche del contratto in corso di esecuzione .....	5
Art. 5 -	Importo contrattuale, revisione prezzi e anticipazione del prezzo .....	5
Art. 6 -	Fatturazione e pagamenti .....	6
Art. 7 -	Modalità e luogo di esecuzione della prestazione e ulteriori specifiche tecniche .....	8
Art. 8 -	Subappalto .....	9
Art. 9 -	CCNL .....	9
Art. 10 -	Personale impiegato dall'Affidatario .....	9
Art. 11 -	Tutele lavoristiche .....	10
Art. 12 -	Garanzia definitiva .....	11
Art. 13 -	Penali .....	11
Art. 14 -	Risoluzione .....	12
Art. 15 -	Recesso .....	13
Art. 16 -	Forza maggiore .....	14
Art. 17 -	Patto di Integrità .....	15
Art. 18 -	Pantouflage-revolving doors .....	15
Art. 19 -	Divieto di cessione del contratto o cessione del credito .....	15
Art. 20 -	Brevetti, diritti d'autore e manleva .....	16
Art. 21 -	Responsabilità .....	16
Art. 22 -	Obblighi di riservatezza .....	17
Art. 23 -	Trattamento dei dati personali .....	17
Art. 24 -	Nomina del responsabile del trattamento dei dati personali .....	18
Art. 25 -	Foro di competenza .....	19
Art. 26 -	Forma del contratto e oneri fiscali .....	19



# Istituto Nazionale di Statistica

## CONTRATTO

Trattativa ASP - ID 4912995

Affidamento del servizio di

ACQUISIZIONE DI BASI DATI PER IL 2025-2026 NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA RILEVAZIONE CENTRALIZZATA DEI PREZZI AL CONSUMO E L'INDAGINE SULLE PARITÀ INTERNAZIONALI DI POTERE D'ACQUISTO - CIG B2E5861D35

## TRA

**L'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA**, con sede legale in Roma, via Cesare Balbo n. 16, ed ivi elettivamente domiciliata ai fini del presente atto, codice fiscale n. 80111810588, partita IVA n. 02124831005, nella persona di Roberta Piagneri, in qualità di Direttore della Direzione Centrale amministrazione e patrimonio (DCAP), giusta i poteri conferitigli dal Presidente con deliberazione n. DOP/455/2025 del 27/02/2025 (di seguito per brevità anche "**Committente**" o "**ISTAT**")

## E

la Società GfK Italia S.r.l., con sede legale in Milano (MI), Via Tortona n. 33 – CAP 20144, capitale sociale Euro 213.200,00 - P.IVA 08586300157, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante dott. Enzo Antonio Paolo Oliviero Frasio, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti dal Consiglio di Amministrazione con atto di nomina del 17/10/2024 (di seguito per brevità anche "**Impresa**" o "**Affidatario**")

## PREMESSO CHE

- a. con Determinazione n. 846 del 19/12/2024, l'ISTAT ha indetto una procedura, ai sensi dell'art. 76, comma 2 del Codice per affidamento diretto per il servizio di basi dati per il 2025-2026 nell'ambito delle attività connesse alla rilevazione centralizzata dei prezzi al consumo e l'indagine sulle parità internazionali di potere d'acquisto;
- b. l'Affidatario è stato sottoposto con esito positivo alla verifica del possesso, ai sensi dell'art. 99 del Codice, dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
- c. l'Affidatario conviene che il contenuto del presente Contratto e dei suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico/le Specifiche Tecniche, nonché il Disciplinare di affidamento e l'ulteriore documentazione della procedura, definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- d. l'Affidatario ha presentato la documentazione necessaria ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE



# Istituto Nazionale di Statistica

## **Art. 1 - Norme regolatrici**

1. Le premesse al Contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto così come l'Offerta, il Capitolato Tecnico/le Specifiche Tecniche e le eventuali offerte migliorative proposte in sede di presentazione di offerta.
2. I termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa Diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 del Codice Civile.
3. L'esecuzione del presente Contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
  - I. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato in quanto compatibili;
  - II. dalle disposizioni del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "*Codice dei contratti pubblici*" (nel seguito denominato "*Codice*") e s.m.i. e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione;
  - III. da quanto disposto dalle "*Regole del Sistema di E-Procurement della Pubblica Amministrazione*", ove compatibili.

## **Art. 2 - Oggetto**

1. Il presente Contratto ha per oggetto il servizio relativo all'utilizzo di basi dati per il 2025-2026 nell'ambito delle attività connesse alla "Rilevazione centralizzata dei prezzi al consumo e l'indagine sulle parità internazionali di potere d'acquisto" per la durata di 24 mesi, così come descritto nel Capitolato Tecnico/Specifiche Tecniche, nonché secondo le eventuali offerte migliorative proposte in sede di indagine di mercato/riciesta di preventivo/offerta dall'Affidatario, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non allegato, ai seguenti patti e condizioni.

## **Art. 3 - Responsabile Unico del Progetto, Direttore ISTAT dell'Esecuzione del Contratto e Responsabile di progetto della Società - Strutture tecniche ISTAT preposte all'indagine**

1. Il **Responsabile Unico del Progetto (RUP)** è la dott.ssa Giovanna Palmieri, email [gipalmie@istat.it](mailto:gipalmie@istat.it).
2. Il **Direttore ISTAT dell'Esecuzione del Contratto (DEC)** è la dott.ssa Antonietta D'Amore, email [damore@istat.it](mailto:damore@istat.it).
3. Il **Responsabile di Progetto per parte dell'Impresa** è il dott. Mauro Franzosi, e-mail [mauro.franzosi@nielseniq.com](mailto:mauro.franzosi@nielseniq.com).
4. Le suddette figure, per quanto di rispettiva competenza, avranno il compito, tra l'altro, di concordare il piano dei lavori, coordinare le attività oggetto del servizio e di verificarne l'andamento fino al termine delle prestazioni contrattuali.



## Istituto Nazionale di Statistica

5. Tutte le comunicazioni ufficiali riguardanti l'organizzazione e l'erogazione del servizio dovranno essere scambiate tra i Responsabili medesimi.
6. Per tutte le tematiche di carattere tecnico l'Impresa, previo accordo con il RUP/DEC, se nominato, dovrà rapportarsi con le sottoindicate strutture competenti dell'ISTAT:
  - Direzione centrale per le statistiche sociali e il welfare (DCSW) del Dipartimento per le statistiche sociali e demografiche (DISD), Via Cesare Balbo 16, 00184 Roma.

### **Art. 4 - Durata e modifiche del contratto in corso di esecuzione**

1. Il servizio di cui all'art. 2 ha una durata pari a n. 24 (ventiquattro) mesi.
2. Il contratto avrà decorrenza dalla data del verbale di inizio attività a cura del RUP/DEC, se nominato.
3. Il Contratto è sempre modificabile, ai sensi dell'art. 9 (Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale) del Codice, nel rispetto delle clausole di rinegoziazione eventualmente contenute nel presente Contratto.
4. Le modifiche e le varianti al presente Contratto verranno disposte, ricorrendone i presupposti, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del Codice, oltre che nel rispetto degli obblighi di pubblicazione e comunicazione applicabili.
5. L'Affidatario espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'ISTAT, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Affidatario se non sia stata approvata dall'ISTAT.
7. In nessun caso l'Affidatario potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto, salvo quanto diversamente previsto dall'art. 121 del Codice.

### **Art. 5 - Importo contrattuale, revisione prezzi e anticipazione del prezzo**

1. L'importo contrattuale del servizio è pari ad € 518.311,00 (euro-Cinquecentodiciottomila-trecentoundici/00), oltre IVA in misura di legge, non sono previsti costi di sicurezza derivanti da DUVRI.
2. L'importo contrattuale deve intendersi onnicomprensivo di tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'affidamento, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo anche quelli relativi alle eventuali spese di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché ai connessi oneri assicurativi.
3. Ai sensi dell'art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del Contratto si verifichi una variazione del costo del servizio, superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'80% (ottanta per cento) del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente in base



## Istituto Nazionale di Statistica

all'indice dei prezzi alla produzione dei servizi - PPS [631] Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web, pubblicato da Istat (di seguito "Indice di Riferimento").

4. L'anticipazione del prezzo contrattuale, calcolata sul valore del Contratto in misura pari al 20% (venti per cento), secondo quanto disposto dall'art. 125, comma 1 del Codice - se richiesta dall'Impresa - è corrisposta entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio della prestazione, subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione, ed è progressivamente recuperata dall'ISTAT nel corso dell'esecuzione mediante trattenute proporzionali ai singoli pagamenti in sede di liquidazione di ciascuna fattura.  
Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

### **Art. 6 - Fatturazione e pagamenti**

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale:
  - l'Impresa dovrà emettere fattura posticipata secondo il seguente avanzamento delle attività:
    - a. la prima tranche all'avvio delle attività, previa sottoscrizione del relativo verbale;
    - b. la seconda tranche nel mese di giugno 2025;
    - c. la terza tranche nel mese di settembre 2025;
    - d. la quarta tranche nel mese di marzo 2026;
    - e. la quinta tranche nel mese di giugno 2026;
    - f. la sesta tranche nel mese di dicembre 2026;
  - tutti i pagamenti saranno effettuati previa emissione dell'attestazione di regolare esecuzione / certificato di verifica di conformità dei servizi da parte del RUP/DEC, se nominato, e nulla osta da parte della competente struttura tecnica dell'ISTAT e avverranno dietro emissione di apposita regolare fattura elettronica;
  - l'Affidatario potrà emettere fattura secondo quanto specificato nei commi che seguono.
2. Prima di emettere fattura elettronica, nelle modalità successivamente descritte nel presente articolo, l'Impresa dovrà attenersi a quanto di seguito indicato:
  - a. entro 3 giorni dall'ultimazione di ciascuna prestazione fatturabile, l'Impresa dovrà trasmettere "un preavviso di fattura", tramite posta elettronica certificata (PEC: [affariamministrativi@postacert.istat.it](mailto:affariamministrativi@postacert.istat.it)) alla DCAP-Servizio AST ed al RUP/DEC, se nominato, contenente la descrizione analitica delle prestazioni effettuate e la tranche di pagamento rispetto alle previsioni contrattuali con il relativo importo che verrà successivamente fatturato. Al preavviso dovrà essere allegato il verbale redatto in contraddittorio tra le parti;



## Istituto Nazionale di Statistica

- b. entro i successivi 20 giorni dalla ricezione del predetto preavviso di fattura, il RUP/DEC, se nominato, dovrà avviare le attività di verifica di conformità delle prestazioni indicate nel preavviso di fattura e comunicarne formalmente l'esito alla DCAP-Servizio AST ed eventualmente al RUP;
  - c. entro i successivi 7 giorni dalla ricezione del suddetto esito della verifica, la DCAP-Servizio AST, salvo diverso avviso del RUP, per suo conto provvederà a comunicare via Posta Elettronica Certificata le risultanze all'Impresa che procederà all'emissione della fattura elettronica secondo le previsioni contrattuali. In caso di esito negativo, la Società non emetterà la fattura elettronica e si atterrà alle prescrizioni dell'ISTAT.
3. Una volta espletate tutte le attività sopra descritte, l'Impresa dovrà emettere regolare fattura in formato elettronico entro i successivi 5 giorni dalla comunicazione delle risultanze da parte della DCAP-Servizio AST, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge 24 dicembre 2007 n. 44 e s. m. i. ed al Decreto Ministeriale n. 55 del 03 aprile 2013, nonché alle disposizioni di cui al Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni nella Legge 23 giugno 2014 n. 89, relative alle modalità operative.
  4. L'Impresa dovrà attenersi al formato standardizzato di fattura (formato *.xml*), come determinato dal predetto Decreto Ministeriale n. 55/2013, da inoltrare all'ISTAT tramite l'apposito Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, utilizzando il codice univoco (codice IPA) identificativo dell'ISTAT ed assegnato al Servizio Ragioneria, incaricato della trasmissione e ricezione di tutte le fatture in formato elettronico, reperibile sul sito web ufficiale [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it) e di seguito riportato:

### Servizio di Fatturazione Elettronica

Denominazione Ente:	Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT
Codice Univoco ufficio:	KJBNQY
Nome dell'ufficio:	Servizio Ragioneria
Cod. fisc. del servizio di F.E.:	80111810588
Ultima data validaz. del c.f.:	07/07/2014
Data di avvio del servizio:	31/03/2015
Regione dell'ufficio:	Lazio
Provincia dell'ufficio:	RM
Comune dell'ufficio:	Roma
Indirizzo dell'ufficio:	Via Cesare Balbo, 16
Cap dell'ufficio:	00184

5. Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione



## Istituto Nazionale di Statistica

e la riconducibilità della fattura al presente Contratto, le fatture elettroniche emesse verso l'ISTAT dovranno **obbligatoriamente** riportare i seguenti riferimenti:

- a. il numero di Repertorio e la data del presente Contratto
  - b. il riferimento al competente Ufficio DCAP / Serv. AST
  - c. il Codice identificativo gara (CIG): B2E5861D35
  - d. la seguente prenotazione di budget 1100001496
  - e. l'oggetto della fattura
  - f. il periodo di riferimento della prestazione
  - g. la tranche di pagamento ed il relativo prezzo
  - h. l'indicazione dell'aliquota IVA. A tale proposito si fa presente che l'ISTAT applica lo *split payment*
6. Le fatture difformi da quanto esposto non potranno essere pagate. Qualora le fatture non riportino gli elementi sopra indicati l'ISTAT non risponderà del mancato rispetto del termine di pagamento di cui al successivo capoverso e nulla l'Impresa potrà pretendere per tale inosservanza.
7. I pagamenti saranno effettuati entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica (previa acquisizione del DURC ed Agenzia Entrate Riscossione per fatture superiori ad €. 5.000,00 IVA esclusa), da parte del Servizio Programmazione, Bilancio e Contabilità (PBC, già Ragioneria) dell'ISTAT.
8. Qualora siano decorsi 30 giorni senza aver dato luogo al pagamento, il Sistema di Interscambio (Sdi) addebiterà automaticamente all'ISTAT gli interessi di mora per ciascun giorno in più di ritardo, salvo che l'Istituto dimostri che il ritardo nel pagamento è derivato da causa allo stesso non imputabile.
9. L'Impresa si impegna a riportare il suddetto codice CIG sui pagamenti posti in essere dalla stessa nei confronti degli altri soggetti di cui all'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.
10. Il pagamento di tutti gli importi contrattuali, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, sarà effettuato esclusivamente sul/sui conto/i corrente/i bancari e/o postali dedicati. Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

### **Art. 7 - Modalità e luogo di esecuzione della prestazione e ulteriori specifiche tecniche**

1. L'Affidatario è obbligato ad eseguire la prestazione contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti, sulla base di quanto indicato nel presente atto, nel Capitolato Tecnico/Specifiche Tecniche o altra documentazione della procedura, nonché secondo le direttive impartite dal Committente.
2. L'Affidatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal Committente per l'avvio dell'esecuzione del Contratto; qualora l'Affidatario non adempia, il Committente avrà la facoltà



## Istituto Nazionale di Statistica

di procedere alla risoluzione del Contratto, ai sensi del successivo articolo denominato “Risoluzione”.

### **Art. 8 - Subappalto**

1. L’Affidatario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna prestazione oggetto del Contratto.

### **Art. 9 - CCNL**

1. L’Affidatario è tenuto a garantire l’applicazione del Contratto Collettivo Nazionale e Territoriale Terziario: Distribuzione e servizi – Codice alfanumerico: H011

### **Art. 10 - Personale impiegato dall’Affidatario**

1. L’Affidatario è obbligato ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, e a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
2. L’Affidatario si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano l’Affidatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
3. Per le prestazioni richieste, l’Affidatario si obbliga ad avvalersi di personale specializzato secondo quanto eventualmente indicato nella documentazione della procedura, con contratto di lavoro subordinato ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all’art. 119, comma 3, del Codice), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente Contratto e suoi allegati.
4. È a carico dell’Affidatario l’osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell’igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, essa adotterà i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l’incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, fornendo al Committente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati, manlevando e tenendo indenne il Committente da qualsivoglia onere e responsabilità.
5. L’Affidatario, inoltre, si impegna ad adottare ogni cautela al fine di evitare danni di qualsiasi natura materiali e immateriali, diretti e indiretti derivanti e/o connessi all’esecuzione del servizio di cui è responsabile, anche ai beni pubblici e privati.
6. L’Affidatario riconosce al Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute dal Committente non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso l’Affidatario si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione da



# Istituto Nazionale di Statistica

parte della Committente con le modalità che lo stesso Committente riterrà più opportune a garantire la continuità del team di lavoro.

## Art. 11 - Tutele lavoristiche

1. Ai sensi dell'allegato II.3 art.1 comma 4 del Codice, l'Affidatario è tenuto a rispettare l'impegno di assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni<sup>1</sup> necessarie per l'esecuzione del Contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile (minore di 36 anni) sia all'occupazione femminile, come da obbligo già assunto in sede di offerta.

L'Affidatario deve produrre, entro 6 mesi dalla stipula del presente Contratto - salvo l'ipotesi di differimento espressamente concordato con l'ISTAT uno schema di organizzazione che dia evidenza dell'entità del personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto e le concrete modalità di applicazione della clausola relativa all'assunzione di giovani con età inferiore a 36 anni e donne, con particolare riferimento a inquadramento, trattamento economico e percorso formativo.

L'Affidatario deve, altresì, trasmettere idonea documentazione relativa ai contratti di lavoro stipulati in coerenza con quanto indicato al primo capoverso del presente comma.

Il rispetto del suddetto obbligo è oggetto di specifico controllo in sede di conformità da parte di ISTAT.

2. Ai sensi dell'allegato II.3 art.1 comma 1 del Codice, l'Affidatario ha trasmesso il rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, al momento della presentazione dell'offerta, conforme a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo

---

### <sup>1</sup> Calcolo della quota del 30 per cento

L'obbligo è finalizzato a garantire un incremento sia dei lavoratori giovani sia delle lavoratrici e pertanto la percentuale di incremento deve essere assicurata con riferimento ad entrambe le tipologie.

Fatte salve le deroghe di cui al comma 7, va dunque, ad esempio, esclusa un'azienda che si impegna all'incremento del 30% componendolo con il 20% di giovani e il 10% di donne, salvo che queste percentuali non rispecchino i criteri per l'applicazione delle deroghe indicati di seguito.

Diversamente, invece, va, ad esempio, ammessa l'azienda che garantisce l'impegno con assunzioni che, sebbene nominalmente non superano la percentuale del 30%, garantiscono tuttavia il target con un numero inferiore di unità in tutto o in parte caratterizzate dal doppio requisito di genere ed età (30% di donne con meno di 36 anni oppure 20% di donne con meno di 36 anni, 10% di donne di almeno 36 anni e 10% di uomini con meno di 36 anni). In termini assoluti, ad esempio, l'aggiudicatario che assume 20 persone rispetterà le quote previste non solo nel caso in cui assuma 6 uomini con meno di 36 anni e 6 donne con almeno 36 anni, ma anche qualora assuma 6 donne con meno di 36 anni oppure 4 donne e 2 uomini con meno di 36 anni e 2 donne con almeno 36 anni.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 57, comma 2 bis del D.lgs. 36/2023 di cui all'allegato II.3 art.1 comma 4, le stazioni appaltanti e gli operatori economici faranno riferimento alle seguenti indicazioni:

1. in ordine alla platea di lavoratori da considerare per il calcolo della percentuale si deve fare riferimento al numero complessivo di nuove assunzioni da impiegare lungo l'arco temporale di esecuzione del contratto;
2. le assunzioni da destinare a occupazione giovanile e femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinato disciplinati dal d.lgs. n. 81/2015, e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

L'ultima parte del comma 4 prevede che l'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30% riguardi le assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

---

**CONTRATTO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACQUISIZIONE DI BASI DATI PER IL 2025-2026 NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA RILEVAZIONE CENTRALIZZATA DEI PREZZI AL CONSUMO E L'INDAGINE SULLE PARITÀ INTERNAZIONALI DI POTERE D'ACQUISTO**



## Istituto Nazionale di Statistica

comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

3. Ai sensi dell'all'allegato II.3 art.1 comma 3 del Codice, l'Affidatario, entro sei mesi dalla data di stipula del Contratto, produce ad ISTAT una "*Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità*" con la quale il Legale Rappresentante attesti l'ottemperanza alle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla Legge n. 68/99, illustrando eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. L'Affidatario è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.
4. Le sanzioni derivanti dall'inadempimento ai predetti obblighi sono disciplinate dall'articolo rubricato "Penali" del presente Contratto.

### **Art. 12 - Garanzia definitiva**

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Contratto, l'Affidatario deposita garanzia definitiva resa ai sensi dell'art. 53, comma 4 e art. 117 del Codice, in favore dell'ISTAT, rilasciata da UniCredit S.p.A. mediante garanzia fideiussoria avente numero 460011848618, del valore di € 25.915,55 (EuroVenticinquemilainovecentoquindici/55). Tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

### **Art. 13 - Penali**

1. Le penali sono calcolate in misura giornaliera pari:
  - a) allo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) nel caso di inosservanza di cui all'allegato II.3 art.1 comma 4 del Codice dell'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del Contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, secondo la gravità dell'inadempimento contestato, per ogni giorno di ritardo;
  - b) allo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell'ammontare netto contrattuale nel caso di ritardo rispetto al termine indicato dall'allegato II.3 art.1 comma 3 del Codice (sei mesi dalla stipula del Contratto) nella produzione della Dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della Relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte;
2. Le penali dovute non possono superare complessivamente il 10% dell'ammontare netto contrattuale.



## Istituto Nazionale di Statistica

3. Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali sono contestati all'Affidatario per iscritto dal RUP/DEC, se nominato.
4. L'Affidatario è, in ogni caso, tenuto a comunicare le proprie controdeduzioni al RUP/DEC, se nominato, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione, ai fini della valutazione da parte dell'ISTAT.
5. In caso di applicazione delle penali, l'ISTAT procede al recupero del relativo importo in sede di pagamento delle fatture, ovvero ad incamerare la cauzione, ove prevista, per la quota parte relativa ai danni subiti.

### **Art. 14 - Risoluzione**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 121 del Codice per i casi di sospensione, l'ISTAT può risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, ai sensi dell'art. 122 del Codice, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:
  - a. modifica sostanziale del Contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 120 del Codice;
  - b. con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 120, comma 1, lett. b) e c) del Codice, superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto art. 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo art. 120, comma 3, lett. a) e b);
  - c. l'Aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
  - d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
2. Altresì, l'ISTAT risolve il Contratto di appalto qualora:
  - a. ove applicabile, sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
  - b. nei confronti dell'Affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.lgs. n. 159/2011 "*Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione*" ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli articoli da 94 a 98 del Codice.
3. Il presente Contratto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Affidatario, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il RUP/DEC, se nominato, quando accerta un grave inadempimento avvia in contraddittorio con l'Affidatario secondo quanto previsto dall'art. 10 dell'Allegato II.14. All'esito del procedimento, l'ISTAT, su proposta del RUP, dichiara risolto il Contratto con atto scritto comunicato all'Affidatario.



## Istituto Nazionale di Statistica

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'Affidatario rispetto alle previsioni del Contratto, il RUP/DEC, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, l'ISTAT risolve il Contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.
5. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi o forniture regolarmente eseguiti.
6. Nei casi di risoluzione del Contratto di cui ai commi 1, lett. c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto, e in sede di liquidazione finale dei servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Affidatario è determinato anche in relazione alla eventuale maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento.
7. In ogni caso l'ISTAT, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Affidatario con PEC, nel caso di mancata reintegrazione della cauzione, ove prevista, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ISTAT.
8. In caso di risoluzione del Contratto, l'Affidatario si impegna a fornire all'ISTAT tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

### **Art. 15 - Recesso**

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D.lgs. n. 159/2011 "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione*", l'ISTAT può recedere dal Contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'Affidatario mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 11 dell'Allegato II.14 del Codice.
2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dall'ISTAT mediante una formale comunicazione all'Affidatario da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'ISTAT prende in consegna i lavori, i servizi o le forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi eseguiti e dei beni consegnati.
3. In caso di sopravvenienze normative interessanti l'ISTAT che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, la stessa ISTAT potrà, per giusta causa, recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Contratto, con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Affidatario con PEC.
4. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al precedente comma, l'Affidatario ha diritto al



## Istituto Nazionale di Statistica

pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 del Codice Civile.

### **Art. 16 - Forza maggiore**

1. Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("*Eventi di Forza Maggiore*"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("*la Parte Interessata*") prova tutte le seguenti condizioni:
  - a. che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
  - b. che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del Contratto;
  - c. che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.
2. Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 del Codice Civile, l'Affidatario non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali, di cui all'articolo denominato "Penali" e/o alla risoluzione del Contratto per inadempimento di cui all'articolo denominato "Risoluzione". Al fine di non incorrere in responsabilità, l'Affidatario avrà l'obbligo di comunicare al Committente che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula del Contratto e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire al Committente la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo.
3. Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, l'Affidatario sarà tenuto, in linea con l'art. 121, comma 6, del Codice, a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, la Committente potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121, comma 1 del Codice per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore. È fatto obbligo all'Affidatario comunicare al Committente tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché la Committente disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni



## Istituto Nazionale di Statistica

dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.

4. Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse dell'Amministrazione l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà della Committente recedere dal Contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo denominato "Recesso".
5. Qualora l'evento di Forza Maggiore determini l'impossibilità della prestazione, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo denominato "Recesso".

### **Art. 17 - Patto di Integrità**

1. Il personale dell'ISTAT, impiegato ad ogni livello nell'espletamento delle procedure del presente affidamento e nel controllo dell'esecuzione del relativo Contratto stipulato, è consapevole del Patto di Integrità, il cui spirito condivide pienamente, nonché delle sanzioni previste a suo carico in caso di mancato rispetto di esso.
2. L'Affidatario si obbliga ad osservare quanto sottoscritto nell'appendice denominata "*Patto di Integrità*" allegata al presente Contratto ed accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti, potranno essere applicate le sanzioni ivi previste, secondo la gravità della violazione accertata.
3. L'Affidatario si impegna a rendere noti, su richiesta dell'ISTAT, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il Contratto.

### **Art. 18 - Pantouflage-revolving doors**

1. L'Affidatario si obbliga ad osservare il divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 in materia di *pantouflage-revolving doors*, nonché il "*Codice di comportamento dei dipendenti dell'ISTAT*" consultabile sul sito web dell'ISTAT nella sezione: Amministrazione Trasparente.
2. La violazione del citato art. 53, comma 16-ter determina la nullità del presente Contratto e l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

### **Art. 19 - Divieto di cessione del contratto o cessione del credito**

1. È fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d), del Codice per quanto applicabile.
2. L'Affidatario può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente Contratto, nelle modalità espresse dall'art. 120, comma 12, del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto all'Affidatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.



## Istituto Nazionale di Statistica

4. In caso di inadempimento da parte dell’Affidatario ai suddetti obblighi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

### **Art. 20 - Brevetti, diritti d’autore e manleva**

1. La Committente acquisisce il diritto di utilizzazione di tutto quanto realizzato dall’Impresa in esecuzione del presente Contratto, dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall’Impresa o dai suoi dipendenti nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente Contratto.
2. L’Impresa assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
3. L’Impresa, pertanto, si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente da ogni rivendicazione da parte di titolari o concessionari di brevetti, di diritto d’autore o di diritti di privativa in genere concernenti il servizio oggetto del Contratto, con obbligo di ottenere a propria cura e spese le cessioni, licenze o autorizzazioni necessarie, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Committente.
4. Qualora venga promossa nei confronti della Committente un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d’uso, o sulle soluzioni tecniche o di altra natura realizzate o adottate dall’Impresa, quest’ultima manleverà e terrà indenne la Committente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Committente.
5. La Committente si impegna a informare prontamente per iscritto all’Affidatario delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma e, in caso di difesa congiunta, riconosce all’Impresa la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla Committente.
6. Nell’ipotesi di azione giudiziaria di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l’avvenuto uso, salvo che l’Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell’uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

### **Art. 21 - Responsabilità**

1. L’Affidatario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’Affidatario stesso quanto dell’Amministrazione e/o di terzi, in esecuzione della prestazione oggetto del presente Contratto, salvo che i danni siano imputabili a cause di forza maggiore o a colpa dell’Amministrazione.



## Istituto Nazionale di Statistica

2. Ferma restando la previsione di cui all'articolo 1229 C.C., la responsabilità per danni diretti dell'Affidatario, per eventuali inadempimenti nell'esecuzione del Contratto, è limitata ad un importo massimo pari al valore complessivo dell'appalto.
3. L'Affidatario si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'ISTAT da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative, direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente Contratto.

### **Art. 22 - Obblighi di riservatezza**

1. L'Affidatario ha l'obbligo, pena la risoluzione del Contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata del Contratto medesimo e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente Contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del Contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni e i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il Contratto.

### **Art. 23 - Trattamento dei dati personali**

1. L'Affidatario dichiara di aver ricevuto in fase di partecipazione alla procedura e, dunque, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'allegato denominato "*Informativa sul trattamento dei dati personali*".
2. Con la sottoscrizione del Contratto, l'Affidatario, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda:
  - prende atto ed acconsente a quanto indicato nella predetta "*Informativa sul trattamento dei dati personali*" anche con riferimento alla pubblicazione e diffusione degli stessi;



## Istituto Nazionale di Statistica

- si impegna a svolgere il trattamento dei dati personali come sopra definito e inoltre si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per le finalità descritte;

3. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove l'Affidatario sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente e dall'articolo "*Nomina responsabile trattamento dati personali*".

### **Art. 24 - Nomina del responsabile del trattamento dei dati personali**

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Affidatario, ove sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "*Regolamento UE*"), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente Contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche "*Normativa in tema di trattamento dei dati personali*") e delle istruzioni nel seguito fornite.
2. Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. *data breach*); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili.
3. Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente Contratto.
4. Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle



## Istituto Nazionale di Statistica

misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali.

5. Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio *“Responsabile della protezione dei dati”*, qualora, in ragione dell’attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all’articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali dell’Affidatario /Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.
6. Il Responsabile si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante *“Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema”*.
7. Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna ad adottare, nel corso dell’esecuzione del Contratto, ulteriori garanzie quali l’applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. La Committente potrà in ogni momento verificare l’adozione di tali ulteriori garanzie.
8. Nel caso in cui l’Affidatario agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzione del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli *“interessati”*. In tal caso, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
9. Durante l’esecuzione del Contratto, nell’eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

### **Art. 25 - Foro di competenza**

1. Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Roma.

### **Art. 26 - Forma del contratto e oneri fiscali**

1. Il Contratto è stipulato in modalità elettronica, ai sensi del combinato disposto dell’art. 18, comma 1 del Codice, nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 *“Codice dell’amministrazione digitale”*.
2. Sono a carico dell’Affidatario tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d’uso ed ogni altro onere tributario.
3. Il valore dell’imposta di bollo relativo alla stipulazione del presente Contratto, dovuto dall’Affidatario, ai sensi dell’art. 18, comma 10 del Codice, è determinato sulla base della tabella A annessa all’Allegato I.4 del Codice. Le modalità telematiche di versamento sono individuate



# Istituto Nazionale di Statistica

con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Letto, approvato e sottoscritto

per l’Affidatario

.....\*

per l’ISTAT  
Direttore DCAP  
Roberta Piagneri

.....\*

---

\*) Firma apposta digitalmente ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”

Il sottoscritto Enzo Antonio Paolo Oliviero Frasio, in qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., l’Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Art. 2 - Oggetto, Art. 3 - Responsabile Unico del Progetto, Direttore ISTAT dell’Esecuzione del Contratto e Responsabile di progetto della Società - Strutture tecniche ISTAT preposte all’indagine, Art. 4 - Durata e modifiche del contratto in corso di esecuzione, Art. 5 - Importo contrattuale, revisione prezzi e anticipazione del prezzo, Art. 6 – Fatturazione e pagamenti, Art. 7 - Modalità e luogo di esecuzione della prestazione e ulteriori specifiche tecniche, Art. 8 - Subappalto, Art. 9 - CCNL, -Art. 10 - Personale impiegato dall’Affidatario, Art. 11 – Tutele lavoristiche, Art. 12 - Garanzia definitiva, Art. 13 – Penali, Art. 14 – Risoluzione, Art. 15 - Recesso, Art. 16 - Forza maggiore, Art. 19 - Divieto di cessione del contratto o cessione del credito, Art. 20 - Brevetti, diritti d’autore e manleva, [Art. 21 - Responsabilità](#), Art. 22 - Obblighi di riservatezza, Art. 23 - Trattamento dei dati personali, Art. 24 Nomina del responsabile del trattamento dei dati personali [ove applicabile], Art. 25 - Foro di competenza, Art. 26 - Forma del contratto e oneri fiscali

Letto, approvato e sottoscritto  
per l’Affidatario

.....

Spettabile

**Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT**

DCSW – Servizio SWA

Via Cesare Balbo, 15

00184 Roma

Alla cortese attenzione del Dott. Alessandro Brunetti

18/12/2024

Contatto

Mauro Franzosi

**Oggetto: Proposta SF nr. 957116 e 957131**

Egregi Signori,

a seguito dei colloqui intercorsi, abbiamo il piacere di inviarVi la Proposta relativa ai nostri servizi per i mercati qui di seguito specificati.

In caso di Vostra adesione, Vi chiediamo cortesemente di restituirci l'originale della presente Proposta, unitamente agli allegati, datati, timbrati e sottoscritti per accettazione.

Non esitate quindi a contattarci per qualsiasi chiarimento.

Ci è gradita l'occasione per inviarVi i migliori saluti.

GfK Italia S.r.l.

Mauro Franzosi

GfK Italia S.r.l.  
con Socio Unico  
Sede Legale  
Via Tortona 33  
20144 Milano  
Italia

Via Salandra 18  
00187 Roma  
Italia

Tel.+39 02 87.05.1000  
Fax +39 02 87.05.1106  
[www.gfk.com/it](http://www.gfk.com/it)

P.IVA: 08586300157  
REA MI n. 1236014  
REG. IMP. MI n. 266672

Share Capital  
€ 213.200,00  
Direzione e coordinamento  
GfK GmbH

### **1. Obiettivo dei Servizi**

GfK Italia fornirà due tipologie di Servizi, il Servizio di Point of Sales Tracking e il Servizio di Monitoraggio dei Prezzi On-Line.

L'obiettivo dei suddetti Servizi consiste nella fornitura di informazioni relative all'evoluzione delle vendite del mercato della Tecnologia e dell'evoluzione dei prezzi a livello di singola referenza.

### **2. Mercati in esame e Paesi**

Mercati: Technical Consumer Goods (dettaglio analitico dei gruppi di prodotto contenuto nell'Allegato A).

Servizio di Monitoraggio dei Prezzi On-Line: siti web di terzi (indicati dal Cliente) Amazon.it, Unieuro.it, Euronics.it, Mediaworld.it, Onlinestore.it, Eprice.it, Monclick.it, Trony.it, Yetton.it, Comet.it, Expert.it (di seguito, "Siti Web di Terzi").

Per il Servizio di cui al punto 4, subpunto 8 della presente Proposta, ISTAT consegnerà a GfK Italia il Documento di Lavoro entro il 31 Marzo 2025. Il numero di categorie sarà compreso tra 151 e 175.

Paese: Italia.

### **3. Metodologia**

Con riferimento al Servizio di Point of Sales Tracking, sono fornite informazioni di mercato quantitative continuative con la metodologia Retail Panel.

Dopo aver effettuato uno studio base della distribuzione allo scopo di individuare e descrivere l'universo dei negozi da rappresentare, GfK definisce e recluta il campione all'interno del quale effettuare la rilevazione periodica delle vendite verso l'utilizzatore finale. I dati vengono rilevati tramite supporto informatico e - ove ciò non fosse possibile - visitando direttamente il punto di vendita.

Le informazioni raccolte vengono quindi controllate, codificate secondo standard internazionali e quindi elaborate, attraverso un processo di inferenza statistica, in modo da rappresentare il totale mercato.

L'universo di riferimento viene costantemente aggiornato attraverso lo studio base dei canali distributivi di riferimento.

Con riferimento al Servizio di Point of Sales Tracking a frequenza settimanale, le informazioni di mercato sono riferite a un Panel GfK di negozi composto dalle insegne che collaborano al Panel GfK con frequenza settimanale. I dati non subiscono processi di inferenza statistica, ma sono rappresentativi solo della parte di insegne che forniscono i dati con frequenza settimanale.

Le strutture distributive, le forme del business e le partnership sui dati mutano nel corso del tempo. Per tale ragione GfK valuta in modo

Pag. 2 – Mod. 21/09.08 rev. 2 del 13/11/2023 **TRADE** POS TRACK + POS ANALYTICS + RETAIL SCOUT + gfknewron MARKET RETAIL + Service ENVELOP + gfknewron CONSUMER

continuativo gli approcci e sviluppa nuovi metodi per la raccolta dei dati e per i modelli statistici, al fine di seguire tali cambiamenti, supportando la robustezza del panel GfK. Ciò, è applicabile soprattutto in relazione alle evoluzioni del mercato, come le piattaforme digitali, i marketplace o le forme di vendita diretta in evoluzione. GfK si riserva il diritto di far uso di dati raccolti online per i modelli statistici, purché, secondo GfK, sia possibile conseguire una copertura e una qualità dei dati sufficiente.

Con riferimento al Servizio di Monitoraggio dei Prezzi On-Line, le informazioni (di seguito, "Informazioni di Terzi") sono rilevate da GfK nei suddetti Siti Web di Terzi, tramite supporto informatico, controllate dal team GfK e aggiornate su base quotidiana.

#### **4. Contenuti dei Servizi**

I Servizi avranno ad oggetto i Report aventi il dettaglio di Dati GfK descritti nel prosieguo.

Il Servizio di Point of Sales Tracking fornisce Report aventi ad oggetto i seguenti Dati GfK continuativi:

1. valori e tendenze, relative all'ultimo anno mobile, di ogni singolo prodotto dei Technical Consumer Goods (vedasi Allegato A), su perimetro Retail Market;
2. valori e tendenze, relative all'ultimo anno mobile, delle brand per un totale di 35 prodotti/segmenti scelti dal Cliente. Perimetro: Retail Market;
3. classifica mensile dei 10/20 modelli più venduti da ogni principale brand per 21 prodotti/segmenti scelti dal Cliente. Per ciascun modello presente nella classifica, saranno, inoltre, disponibili il mese in cui si è registrata la prima vendita, i codici Item ID e Detail ID GfK e la specifica delle caratteristiche tecniche fino ad un massimo di 6.
4. classifica dei 10/20 modelli più venduti da ogni principale brand per 44 prodotti/segmenti scelti dal Cliente basata su Panel GfK settimanale (relativo ai canali Electrical Retailer e Mass Merchandiser). Per ciascun modello presente nella classifica, saranno, inoltre, disponibili il mese in cui si è registrata la prima vendita e i codici Item ID e Detail ID GfK, oltre alle vendite a volume e al prezzo medio delle aree geografiche, e del canale online e tradizionale nonché la specifica delle caratteristiche tecniche fino ad un massimo di 6. Sono previste due consegne di Report per ciascun mese oggetto di rilevazione;
5. il Servizio di Monitoraggio dei Prezzi On-Line fornisce Report contenenti informazioni continuative, raccolte su base quotidiana, con il seguente dettaglio di analisi di Dati GfK: per ciascuna delle referenze presenti nella Hitlist GfK già fornita al Cliente ai sensi del suddetto punto 3 del presente art. 4, l'indicazione del prezzo medio (esposto) registrato nel periodo di volta in volta coinvolto. Tale

prezzo medio sarà una media aritmetica di tutte le osservazioni giornaliere raccolte dalle Informazioni di Terzi sui 11 Siti Web di Terzi selezionati dal Cliente, al netto delle spese di spedizione, laddove indicate. E' prevista una consegna di Report per ciascun mese oggetto di rilevazione;

6. nr. 2 forniture annue (1 nel 2025 e 1 nel 2026) per il calcolo delle parità internazionali. Per ciascuna categoria/modello (Item) indicato dal Cliente in un Documento di Lavoro inviato dal Cliente a GfK Italia almeno 3 settimane prima della data di consegna richiesta dal Cliente, GfK Italia fornirà ad ISTAT i seguenti Dati GfK:
- prezzo medio di mercato rilevato durante il mese indicato per iscritto dal Cliente
  - volume delle vendite rilevate durante il mese indicato per iscritto dal Cliente
  - prezzo minimo e prezzo massimo registrato da ciascun articolo durante il mese indicato per iscritto dal Cliente
  - scarto quadratico medio
  - codici EAN (ove disponibili)
  - indicazione delle caratteristiche tecniche del prodotto, in conformità alle specifiche contenute nel suddetto Documento di Lavoro di ISTAT (ove disponibili).
  - rielaborazione dell'output in un formato MS Excel customizzato concordato per iscritto con ISTAT.

Tutti gli indicatori saranno disponibili a livello di GfK Panel Market e dei canali distributivi e vendite online, ove disponibili. I Report saranno forniti al Cliente in formato MS Excel e resi disponibili via e-mail agli indirizzi di posta elettronica forniti per iscritto da ISTAT. Qualora il Documento di Lavoro di ISTAT non indichi un modello specifico, ma solamente un insieme di caratteristiche tecniche e di marche, GfK Italia fornirà una lista fino ai 25 modelli più venduti che rispettino le indicazioni contenute nel Documento di Lavoro stesso;

7. nr. 2 presentazioni annue (2 nel 2025 e 2 nel 2026) di scenario sul mercato dei prodotti della tecnologia, in date e presso la sede di Roma del Cliente o da remoto, secondo quanto sarà convenuto per iscritto tra le Parti.
8. Per ciascuna categoria/modello (Item) fornito dal Cliente nel suddetto Documento di Lavoro, GfK Italia fornirà ad ISTAT i seguenti Dati GfK:
- Prezzo medio di mercato rilevato durante il mese di Marzo 2025
  - Volume delle vendite rilevate nel mese di Marzo 2025
  - Prezzo minimo e prezzo massimo registrato da ciascun articolo nel mese di Marzo 2025

- Scarto quadratico medio
- Codice EAN (ove disponibili)
- Indicazione delle caratteristiche tecniche del prodotto, in conformità alle specifiche contenute nel Documento di Lavoro di ISTAT (ove disponibili).
- Rielaborazione dell'output in un formato MS Excel ad hoc concordato con ISTAT.

Tutti gli indicatori saranno disponibili a livello di GfK Panel Market, e dei canali distributivi e vendite online ove disponibili.

I Report saranno forniti al Cliente in formato MS Excel e resi disponibili via e-mail agli indirizzi di posta elettronica forniti da ISTAT.

Qualora il Documento di Lavoro di ISTAT non indichi un modello specifico, ma solamente un insieme di caratteristiche tecniche e di marche, GfK Italia fornirà una lista fino ai 25 modelli più venduti che rispettino le indicazioni contenute nel Documento di Lavoro stesso.

Per motivi di riservatezza nei confronti dei retailer/rivenditori, nel corso della durata del Contratto, GfK Italia (e le sue Società Collegate) ha il diritto di aggregare i canali nei Report nazionali e internazionali e riportarli in forma solo aggregata.

In virtù della partnership con i retailer/rivenditori che collaborano e per motivi di riservatezza nei confronti dei medesimi, GfK Italia (e le sue Società Collegate) potrebbe dover rendere anonimi articoli o brand che sono venduti esclusivamente solo da uno o pochi retailer/rivenditori. Le informazioni (Dati GfK) visualizzate per brand e articoli esclusivi può dover essere limitata sulla base delle necessità individuali di riservatezza dei retailer/rivenditori. L'esclusività di un articolo o di un brand differisce per paese e nel tempo. Nei Report internazionali l'articolo e il brand sono mostrati con i nomi propri (ossia, in chiaro) in quei paesi nei quali il brand o l'articolo non è esclusivo. Per quei paesi nei quali il brand o l'articolo è esclusivo, l'articolo o il brand sono soppressi e i Dati GfK sono mostrati in modo anonimo in una riga separata nei Report internazionali e nazionali.

## **5. Servicing**

I Servizi includono anche l'assistenza di un Account che provvederà a supportare l'interpretazione dei Report forniti.

## **6. Modalità di fornitura**

I Report e i Dati GfK di entrambi i Servizi saranno forniti in formato elettronico, composti da tavole in formato MS Excel e saranno disponibili, scaricabili e consultabili, sulla piattaforma "GfK StarTrack Portal", accessibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Il Cliente prende atto che in funzione degli obblighi di confidenzialità relativi

al contenuto dei dati del Retail Panel e dei Report, l'accesso ai Dati GfK, ai Reports e/o al GfK StarTrack Portal sarà ristretto ai dipendenti del Cliente, quali soli utenti autorizzati, opportunamente indicati, e si impegna al rispetto degli obblighi contenuti nell'Allegato 1 ("Condizioni Generali") e nell'Allegato 2 ("Accordo di Riservatezza") della presente Proposta.

### **7. Periodicità, tempi di fornitura e periodi di riferimento dei Dati GfK**

Relativamente al Servizio di Point of Sales Tracking, la fornitura dei Report avverrà con frequenza mensile e annuale.

La consegna dei Report mensili e annuali, di cui ai precedenti subpunti 1, 2 e 3 del punto 4 che precede, avverrà successivamente all'entrata in vigore del Contratto, entro sei settimane dal termine dei suddetti periodi di riferimento.

La consegna dei Report basati su Panel GfK settimanale, di cui al precedente subpunto 4 del punto 4, avverrà successivamente all'entrata in vigore del Contratto, entro sei giorni lavorativi dal termine dei periodi di riferimento concordati per iscritto con ISTAT.

Per il Servizio di Monitoraggio dei Prezzi On-Line, di cui al precedente subpunto 5 del punto 4, la consegna dei Report avverrà entro 3 giorni lavorativi successivi alla chiusura del periodo di rilevazione prezzi (es.: rilevati i prezzi del periodo 1-19 Marzo, consegna entro il 22 Marzo).

La consegna dei Report di cui al subpunto 6 del suddetto punto 4, avverrà entro la data indicata per iscritto dal Cliente.

La consegna dei Report di cui al subpunto 8 del punto 4, la consegna finale del Report prevista entro il 15 Maggio 2025.

### **8. Durata del Contratto**

Il Contratto avente ad oggetto la documentazione contrattuale concordata tra le Parti, e regolante il rapporto tra le stesse, entra in vigore il 01/01/2025 e terminerà con il completamento delle attività ivi previste.

La prima consegna dei Report del Servizio di Point of Sales Tracking si riferirà al periodo gennaio 2025, mentre l'ultima consegna si riferirà al periodo dicembre 2026.

Per il Servizio di Monitoraggio dei Prezzi On-Line il primo Report sarà riferito al mese di gennaio 2025 e l'ultimo si riferirà a dicembre 2025.

### **9. Costi dei Servizi**

Il costo biennale totale dei Servizi è fissato in Euro 554.800,00 + IVA, così suddiviso:

- Euro 20.780,00 + IVA per il subpunto 1 del precedente punto 4 della presente Proposta;

- Euro 39.482,00 + IVA per il subpunto 2 del precedente punto 4 della Proposta;
- Euro 32.832,00 + IVA per il subpunto 3 del precedente punto 4 della Proposta;
- Euro 306.505,00 + IVA per il subpunto 4 del precedente punto 4 della Proposta;
- Euro 89.384,00 + IVA per il Servizio di Monitoraggio dei Prezzi On-Line di cui al subpunto 5 del precedente punto 4 della Proposta.
- Euro 15.585,00 + IVA per il subpunto 6 del precedente punto 4 della Proposta;
- Le presentazioni di cui al subpunto 7 del suddetto punto 4 sono già incluse nel costo indicato.

Euro 39.000,00 + IVA per il subpunto 8 del precedente punto 4 della Proposta. A fronte della sottoscrizione biennale, GfK Italia riconosce il 5% di sconto al Cliente per gli importi dei suddetti subpunti dall'1 al 7.

Pertanto, il costo biennale finale totale dei Servizi è fissato in **Euro 518.311,00 + IVA**.

#### **10. Modalità di fatturazione e termini di pagamento**

L'importo totale di cui sopra sarà fatturato, complessivamente, in nr. 6 rate, come segue:

- Euro 86.385,00 + IVA a Marzo 2025;
- Euro 86.385,00 + IVA a Giugno 2025;
- Euro 86.385,00 + IVA a Settembre 2025;
- Euro 86.385,00 + IVA a Marzo 2026;
- Euro 86.385,00 + IVA a Giugno 2026; nonché
- Euro 86.386,00 + IVA a Dicembre 2026;

e con termini di pagamento fissati con bonifico bancario a 30 giorni dalla data di emissione delle fatture.

#### **11. Disposizioni Generali**

Ove nella presente Proposta non espressamente derogato, il Contratto sarà regolato a tutti gli effetti dalle allegate "Condizioni Generali" (Allegato 1) e, relativamente ai limiti di utilizzo dei Dati GfK e dei Report, anche dall'accluso "Accordo di Riservatezza" (Allegato 2).

Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente Proposta è stata oggetto di libera negoziazione in ogni sua clausola e non trova, pertanto, applicazione l'obbligo della doppia sottoscrizione per clausole vessatorie ai sensi e termini degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ..

Il Contratto costituisce la documentazione contrattuale complessiva in relazione al suo oggetto e prevale su ogni altra documentazione contrattuale difforme, anche se accettata o sottoscritta dalle Parti, successivamente o anteriormente alla stipula del Contratto.

La presente Proposta, sottoscritta dai legali rappresentanti o procuratori di entrambe le Parti (dotati di idonei poteri) unitamente ai suoi allegati, avrà l'efficacia di un contratto. Essa (unitamente ai suoi allegati) dovrà essere sottoscritta in due esemplari, ognuno delle quali sarà considerato quale originale.

## **12. Validità della Proposta**

La presente Proposta è valida in caso di accettazione entro il 31/03/2025.

### **GfK Italia S.r.l.**

Enzo Frasio

Presidente e Legale Rappresentante

Firma: \_\_\_\_\_

### **PER ACCETTAZIONE:**

Data: \_\_\_\_\_ 2024

### **Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT**

Nome:

Titolo:

Firma e Timbro: \_\_\_\_\_

## ALLEGATO A – PRODOTTI TECHNICAL CONSUMER GOODS

### CONSUMER ELECTRONICS

Panel-Tv/ Flat  
 Portable Tv  
 Video Player/ Rec  
 Set Top Boxes  
 Camcorder  
 Drones  
 Audio Home Systems  
 Loudspeakers  
 Tuner  
 Amplifier  
 Receiver  
 Dictation Systems  
 Radio Devices (Table Top)  
 Headphones  
 Universal Rc  
 AV Mounting Solutions and Furn  
 Digital TV Access.  
 Car Audio  
 Car Navigation  
 Car Vision  
 E-board  
 Games Console

### PHOTO

Image Digital Cameras  
 Interchangeable Lenses

### MEDIA STORAGE

Memory Cards  
 Usb Memory  
 Cd Recording Media  
 Dvd Recording Media  
 HD Recording Media

### HOME COMFORT

Aircondition  
 Airtreatment  
 El. Heating  
 El Fans

### MAJOR DOMESTIC APPLIANCES

Dishwashers  
 Washingmachines  
 Tumbledryer  
 Cooling  
 Freezers  
 Wine Cabinets  
 Cookers (Freestanding Cookers, Bult in Ovens)  
 Hobs

### IT/OE

Desk Computers  
 Mobile Computers  
 Media Tablets  
 Monitors  
 Digital Assistant  
 Multidiscdrives  
 Storage  
 Gaming Devices  
 Keying Devices  
 Pointing Devices  
 Media gateway  
 Multimedia Devices  
 Visual Cam  
 Docking/Minispeakers  
 Communication Cards  
 Communication Devices  
 Software  
 Calculators  
 Data-/Video-Projectors

### Mfd

Printers  
 Scanners  
 Laser Cartridges  
 Inkjetcartridges  
 Coated Paper

### TELECOM

Mobilephones  
 Smartphones  
 Phone Devices  
 Mobileph.Access  
 Headsets  
 Core Wearables

Hoods  
Microwave Ovens

**SMALL DOMESTIC APPLIANCES**

Irons  
Vacuumcleaner  
Steamcleaner  
Electr. Blankets  
Window Cleaner  
Barbecue/Grills  
Hot Beverage Makers  
El. Miniovens  
Foodpreparation  
Deepfryers  
Graters  
Toasters  
Kitchenscales  
Sandwichtoasters  
Kettles  
Juicer/Presses  
Electrical Pots  
Sodamaker  
Waterfilters  
Hair Dryers  
Hair Styling  
Hairclippers  
Dentalcare  
Personalscales  
Shavers  
Shaver Accessor.  
Well-Being  
Digital Therm.  
Blood Press. Mo.  
Electrical Cooking Pot  
Fun cooking  
Garment Steamers



## Condizioni Generali di Contratto

### 1. PARTI DEL CONTRATTO

- 1.1** Per "GfK Italia" si intende la società GfK Italia S.r.l., con sede legale in 20144 Milano, Via Tortona n. 33, codice fiscale e partita IVA 08586300157, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, REA n. 1236014.
- 1.2** Eventuali variazioni nella struttura e compagine sociale, della denominazione o della sede legale di GfK Italia non produrranno alcun effetto sulla validità ed efficacia delle presenti Condizioni Generali di Contratto (di seguito, anche "Condizioni Generali"). GfK Italia potrà cedere a sue società, direttamente o indirettamente, controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile (di seguito, "Società Collegate"), in ogni momento, in tutto o in parte, il Contratto o i diritti e/o obblighi ad esso relativi.
- 1.3** Per "Cliente" si intende chiunque - privato, ente o impresa, tanto in forma individuale quanto in forma societaria - richieda a GfK Italia la prestazione dei Servizi di Ricerca di Mercato Syndicated, più avanti definiti.
- 1.4** Per "Contratto" si intende il regolamento complessivo concordato tra le Parti dei Servizi descritti nella Proposta di GfK Italia, così come risultante dalla Proposta stessa, dalle presenti Condizioni Generali di Contratto e dagli altri allegati, documenti tutti da ritenersi parte integrante e sostanziale del Contratto.
- 1.5** In caso di conflitto tra i termini e le condizioni nei documenti che formano il Contratto, i termini e le condizioni contenuti nella Proposta di GfK Italia prevarranno sugli altri (incluse le presenti Condizioni Generali di Contratto).

### 2. AMBITO DI APPLICAZIONE ED EFFICACIA

- 2.1** Le presenti Condizioni Generali si applicano a tutti i Servizi pertinenti, specificati nella Proposta, forniti da GfK Italia, e regolano tutti i rapporti presenti e futuri tra GfK Italia ed il Cliente, anche in mancanza di un espresso richiamo.
- In particolare, le presenti Condizioni Generali, così come sottoscritte dal Cliente, si applicheranno - anche in mancanza di un espresso richiamo - anche ai successivi contratti stipulati tra le Parti, salvo che non siano espressamente sostituite da nuove Condizioni Generali di Contratto di GfK Italia.
- 2.2** Eventuali deroghe alle presenti Condizioni Generali non produrranno effetto alcuno se non risulteranno da accordo scritto recante la sottoscrizione delle Parti.
- 2.3** Con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali il Cliente rinuncia espressamente all'applicazione delle proprie condizioni generali di contratto, anche se contenute in o allegate ad ordini o altri documenti trasmessi a o comunque appresi da GfK Italia, a titolo esemplificativo, successivamente o anteriormente alla stipula del Contratto, nonostante l'indicazione nelle fatture (o altri documenti) di GfK Italia di tale numero

d'ordine. Analogamente, fossero le condizioni generali di contratto del Cliente contenute nel portale o sito Internet del Cliente, esse non saranno applicabili, nonostante vengano accettate o sottoscritte da GfK Italia (successivamente o anteriormente alla stipula del Contratto) nell'ambito della procedura telematica di registrazione o autenticazione di GfK Italia, riconoscendo che tale procedura ha esclusive finalità operative di autenticazione e registrazione di GfK Italia nella lista fornitori.

- 2.4** L'eventuale invalidità o inefficacia di una o più delle presenti Condizioni Generali non inficia la validità, efficacia ed opponibilità delle altre clausole.
- 2.5** GfK Italia, al fine di svolgere, in tutto o in parte, i Servizi di Ricerca di Mercato Syndicated, potrà avvalersi delle sue Società Collegate e di ulteriori soggetti terzi.

### 3. OGGETTO E MODALITÀ DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI

- 3.1** GfK Italia effettua Servizi di Ricerca di Mercato Syndicated (ad esempio, servizi di Point of Sales Tracking con metodo panel, servizi di Forecast, ecc.; di seguito, in generale, i "Servizi di Ricerca di Mercato Syndicated" o i "Servizi" e, se con riferimento ad una specifica tipologia, "Servizi di Point of Sales Tracking", "Servizi di Forecast", ecc.) e, se indicato nella Proposta, fornisce al Cliente anche Servizi di consulenza finalizzati a supportare l'interpretazione dei Report, Dati GfK (come definiti sotto) e le informazioni fornite al Cliente. Salvo che sia diversamente stabilito nella Proposta, i Servizi di Forecast o di Demand Forecast Overview e i Servizi di Distribution Tracking potranno essere forniti al Cliente soltanto se il Cliente ha già sottoscritto un accordo per Servizi di Point of Sales Tracking relativo ai Paesi, alle regioni e ai prodotti coinvolti.
- 3.2** Nello svolgimento di tali Servizi, GfK Italia si avvale delle tecniche e delle metodologie più avanzate, al fine di conseguire elevati livelli di attendibilità dei risultati. Nel caso di fornitura di Servizi di Forecast o di Demand Forecast Overview, sebbene GfK Italia elabori le previsioni applicando metodologie che considera attendibili, GfK Italia (e/o le sue Società Collegate) non garantisce l'accuratezza, la completezza e/o l'affidabilità dei suddetti Servizi. Metodologie e/o presupposti alternativi possono condurre a risultati diversi. GfK Italia (e/o le sue Società Collegate) ha il diritto, in tutto o in parte, di modificare e/o sostituire le metodologie utilizzate, il formato e le modalità di accesso ai Report e ai Dati GfK, i canali e/o altre modalità operative al fine di migliorare i Servizi, effettuare gli adattamenti che si rendessero necessari a fronte dei mutamenti intervenuti o per ragioni economiche. GfK Italia (e/o le sue Società Collegate) ha il diritto di modificare o bloccare, in tutto o in parte, i Report e i Dati GfK in qualunque momento quando considera in pericolo i propri obblighi di riservatezza nei confronti di retailer/rivenditori appartenenti al panel. Il Cliente riconosce che i Dati GfK

Allegato 1 alla Proposta PERFORMANCE PULSE STANDARD or STAND-ALONE / DFO standard or only and POS TRACK (POS ANALYTICS +DISTRIBUTION) or gfknewron CONSUMER or gfknewron MARKET SERVICES



## Condizioni Generali di Contratto

e i Report sono stimati sulla base di ricerche campionarie effettuate in conformità con i metodi di ricerca comunemente accettati e con le regole previste nei codici di autodisciplina e di standard di qualità del settore e, pertanto, accetta l'errore statistico. I Servizi di Forecast o di Demand Forecast Overview sono mere stime fornite solo come orientamento su possibili future tendenze basate su esperienza storica. I Servizi potranno essere di supporto alle decisioni del Cliente che tuttavia sono assunte da quest'ultimo in totale autonomia dal Cliente, senza alcun affidamento o garanzia sui Dati GfK, i Report, nonché eventuali consigli, opinioni e/o raccomandazioni fornite da GfK Italia (o dalle sue Società Collegate). Salvo che sia diversamente stabilito nella Proposta, i Servizi di Forecast o di Demand Forecast Overview sono resi accessibili al Cliente mediante Accesso On-line a dashboard. GfK Italia (e/o le sue Società Collegate) non è responsabile per alcuna perdita o danno derivante dall'utilizzo o dall'affidamento da parte del Cliente sui Dati GfK e sui Report.

**3.3** I Report e i Dati GfK potranno essere forniti al Cliente mediante posta elettronica, caricamento su server sftp, portale, piattaforma, altre modalità di accesso on-line o applicazioni Internet (di seguito, collettivamente, "Accesso On-line"), come specificato nella Proposta. Il Cliente si impegna a: (i) dare l'Accesso On-line esclusivamente ai dipendenti del Cliente (o delle Società Collegate del Cliente) che utilizzano le ricerche di mercato nell'ambito delle proprie mansioni (di seguito "Utente(i) Autorizzato(i)"); (ii) fornire a GfK Italia la lista degli Utenti Autorizzati aggiornandola costantemente mediante la tempestiva notifica scritta di qualunque cambiamento; (iii) garantire tramite opportuni accordi con ciascun Utente Autorizzato, che i dati di accesso siano mantenuti strettamente confidenziali; (iv) assumere prontamente ogni iniziativa necessaria, incluso fornirne notifica scritta a GfK Italia, al fine di mitigare ogni compromissione della sicurezza o accesso o utilizzo non autorizzato all'Accesso On-line.

**3.4** Il Cliente non dovrà (i) violare o tentare di violare la sicurezza di qualsiasi network, server, dati, computer o altro hardware relativi a o utilizzati in connessione con i Servizi o di terzi che ospitano o fanno da interfaccia per qualsiasi parte dell'Accesso On-line; o (ii) utilizzare o distribuire mediante l'Accesso On-line qualsiasi software, file, altri strumenti o dispositivi disegnati al fine di interferire con o compromettere la sicurezza, la riservatezza o l'utilizzo dell'Accesso On-line o le operazioni o le risorse di GfK Italia e delle sue Società Collegate o di qualsiasi cliente di GfK Italia e delle sue Società Collegate o di qualsiasi terzo.

L'accesso agli strumenti di analisi è concepito per un'analisi personalizzata. Salvo che sia diversamente convenuto per iscritto tra le Parti nella Proposta, la produzione o l'esportazione di massa dei Report non è supportata, né permessa.

Il Cliente non potrà modificare, tradurre, de-compile o effettuare ingegneria inversa (reverse-engineering) su

qualsivoglia creazione intellettuale di GfK Italia (delle sue Società Collegate e/o di terzi) contenuta nel o rappresentata dall'Accesso On-line, inclusi i Servizi Syndicated, né potrà, tranne che sia per esclusivo utilizzo e finalità di business interni al Cliente, creare lavori derivati basati su tali Servizi.

GfK Italia si riserva il diritto di sospendere l'Accesso On-line se: (i) il Cliente viola il Contratto; e/o (ii) il continuo accesso da parte del Cliente può causare danno o interruzione ai sistemi o alla operatività di GfK Italia (o delle sue Società Collegate).

**3.5** GfK Italia (e le sue Società Collegate) non è responsabile per qualunque non disponibilità dell'Accesso On-line causata da (i) errori cagionati dagli Utenti Autorizzati; (ii) eventi di forza maggiore e (iii) qualsiasi manutenzione o aggiornamento pianificato o di emergenza. GfK Italia si sforzerà di limitare il più possibile il periodo di inaccessibilità, laddove ciò sia possibile a e sotto il controllo di GfK Italia.

Le modalità di Accesso On-line ai Servizi, che includono applicazioni di rete e/o componenti di terzi, sono forniti al Cliente in quanto tali, senza alcuna garanzia o qualità promessa.

**3.6** L'eventuale fornitura del Report su supporto cartaceo deve essere richiesta preventivamente, e comporta un costo aggiuntivo rispetto agli onorari concordati per ogni singolo Report fornito.

**3.7** GfK Italia, in relazione ai Servizi, al fine di assicurare la migliore rappresentatività del panel, si riserva la facoltà incondizionata di adeguare in ogni momento il campione, in termini di dimensioni e di ubicazione, alla realtà dell'universo dei negozi.

**3.8** Le Ricerche di Mercato Syndicated sono essenzialmente "multiclient".

L'eventuale esclusiva concessa al Cliente, in relazione ai Servizi di Point of Sales Tracking, per uno o più segmenti di mercato dovrà constare da accordo scritto tra le Parti e comunque potrà concernere solo nuovi panel da sviluppare.

#### **4. DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE**

**4.1** Tutte le informazioni ed i dati rilevati, elaborati e riprodotti da GfK Italia, i risultati dei Servizi e la reportistica (di seguito, collettivamente, "Dati GfK" e/o "Report"), così come le metodologie e tutti i materiali utilizzati e prodotti per l'esecuzione dei Servizi di Ricerca di Mercato Syndicated (come, a titolo meramente esemplificativo, supporti hardware, formulari, questionari, strumenti di rilevazione, software, portale, applicazioni di rete o di cellulare, ecc.) sono e rimangono - anche dopo la scadenza o la risoluzione del Contratto - di esclusiva proprietà di GfK Italia (o, nel caso, delle sue Società Collegate). Il Cliente potrà fare uso dei Dati GfK e Report esclusivamente nei limiti precisati all'articolo 5 delle presenti Condizioni Generali.

**4.2** La modalità di presentazione dei Dati GfK e Report, la relativa ideazione e progettazione, i marchi,



## Condizioni Generali di Contratto

l'organizzazione dei Dati GfK, i supporti hardware, nonché i Portali, il sistema GSE e/o qualunque altra applicazione (a cui il Cliente abbia accesso, se specificato nella Proposta) sono, inoltre, tutelati dalla legge sul diritto d'autore.

### 5. LIMITI DI UTILIZZO

**5.1** GfK Italia garantisce al Cliente il diritto non esclusivo di utilizzare i Dati GfK, i Report e le informazioni fornite, con qualunque modalità, da GfK Italia esclusivamente all'interno della propria impresa, in forma individuale o societaria, e nei limiti qui di seguito specificati.

Si considera a tal fine normale gestione ed utilizzo interno dei Dati GfK e dei Report il loro uso, da parte del Cliente, per finalità di studio, statistica, indagine (riferite ai prodotti o al segmento preso in considerazione), marketing e pianificazione, fermo restando che tale uso potrà comportare l'accesso ai Dati GfK e ai Report solo entro i limiti soggettivi ed oggettivi specificati nelle presenti Condizioni Generali di Contratto e negli altri documenti che regolano i rapporti tra le Parti.

Al Cliente è fatto espresso divieto di rivelare (ossia la comunicazione a terze parti identificate o la pubblicazione) all'esterno della propria impresa, in forma individuale o societaria, i Dati GfK e i Report.

Nonostante quanto sopra, il Cliente potrà rivelare i Dati GfK e i Report esclusivamente alle proprie società controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile (di seguito, le "Società Collegate del Cliente"). In questo caso, il Cliente dovrà rendere edotti i destinatari in merito all'esistenza e al contenuto dei limiti di cui al presente art. 5 e dovrà assicurarne l'accettazione da parte delle suddette società.

In deroga alle presenti limitazioni, il Cliente potrà divulgare i Dati GfK relativi alla propria quota percentuale di mercato, in ogni caso previa autorizzazione scritta di GfK Italia e previa trasmissione per iscritto da parte del Cliente delle necessarie informazioni.

Inoltre, per nessuna ragione il Cliente potrà, a titolo esemplificativo, divulgare, comunicare a terzi o comunque rendere note, direttamente o indirettamente, Dati GfK relativi alle quote di mercato dei concorrenti e alla posizione occupata nel mercato dal Cliente stesso.

**5.2** In aggiunta a quanto sopra, è vietato ogni utilizzo dei Dati GfK, Report e informazioni, in qualunque procedimento, vertenza legale, arbitrato e/o causa innanzi ad autorità o Tribunali di ogni tipo.

In deroga a quanto sopra, il Cliente potrà divulgare all'esterno Dati GfK e Report esclusivamente se costretto da un ordine obbligatorio di un Tribunale o altra autorità giudiziaria o amministrativa o antitrust (collettivamente, le "Autorità") e se le seguenti condizioni sono soddisfatte: (i) copia dell'ordine dell'Autorità (o informazioni equivalenti) deve essere trasmessa senza indugio per iscritto a GfK Italia prima della comunicazione delle informazioni a tale Autorità; (ii) il

contenuto, le modalità e l'estensione dei Dati GfK da comunicarsi alle Autorità devono essere – in ogni caso e senza eccezioni – previamente autorizzate per iscritto da GfK Italia; e (iii) il Cliente potrà comunicare all'Autorità soltanto i Dati GfK strettamente pertinenti all'ordine e dovrà sforzarsi di evitare o limitare il più possibile l'accesso di terze parti ai suddetti Dati GfK (utilizzando tutti gli strumenti legali disponibili al fine di assicurare la segretezza documentale).

**5.3** Gli obblighi di cui al presente articolo 5 sono assunti dal Cliente anche in relazione all'operato dei propri dipendenti, amministratori, collaboratori, consulenti esterni e Società Collegate del Cliente (ai quali avesse comunicato i Dati GfK e i Report), operato del quale il Cliente risponde ex articoli 1381 e 2049 del codice civile.

**5.4** Il Cliente è obbligato a risarcire ogni danno, anche di immagine, che dovesse derivare a GfK Italia (e/o alle sue Società Collegate) dall'improprio utilizzo e/o dalla indebita divulgazione dei Dati GfK o dei Report o delle altre informazioni da quest'ultima fornitegli, e, in particolare, è obbligato a tenere integralmente indenne e manlevata GfK Italia (e/o le sue Società Collegate) da ogni azione o pretesa avanzata nei confronti di GfK Italia (e/o delle sue Società Collegate) da terzi che si affermino danneggiati o comunque pregiudicati dalla divulgazione dei suddetti Dati GfK, dei Report o di altre informazioni.

### 6. CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

**6.1** Il corrispettivo concordato con il Cliente copre tutte le prestazioni necessarie per la realizzazione dei Servizi specificati nella Proposta.

Sono in ogni caso soggetti al pagamento di corrispettivi supplementari:

- (a) le modifiche, integrazioni o analisi speciali richieste dal Cliente successivamente all'affidamento dell'incarico;
- (b) la fornitura del Report su supporto cartaceo, come previsto all'articolo 3.6.

**6.2** I corrispettivi relativi a contratti su base annuale o pluriennale vanno regolati in trimestralità anticipate, la prima delle quali va corrisposta al momento della sottoscrizione del Contratto.

Nell'ipotesi di contratti di durata inferiore all'anno o di richiesta di fornitura di "Back GfK's Data", il corrispettivo concordato andrà corrisposto integralmente all'atto della ricezione del Report da parte del Cliente.

**6.3** In caso di ritardato pagamento, sugli importi dovuti matureranno - a far data dalla scadenza indicata in fattura - interessi computati al saggio ex D.Lgs. nr. 231/2002 pro-tempore vigente.

**6.4** In caso di ritardo del Cliente nel pagamento di una fattura (anche parzialmente), GfK Italia avrà la facoltà di sospendere la fornitura o la messa a disposizione dei Dati GfK e dei Report da consegnarsi successivamente (anche tramite inibizione dell'accesso al portale STP, al sistema GSE e/o ad altra qualsiasi modalità di Accesso On-line).



## Condizioni Generali di Contratto

**6.5** Il Cliente non potrà far valere alcuna pretesa, eccezione o contestazione nei confronti di GfK Italia se prima non abbia proceduto al pagamento di tutti gli onorari scaduti e degli eventuali interessi moratori.

**6.6** I pagamenti ricevuti da GfK Italia si intendono sempre imputati, nell'ordine, alle spese di recupero, agli interessi maturati, ed infine al capitale.

### **7. RESPONSABILITÀ DI GfK Italia**

**7.1** Fermo il limite di cui all'articolo 1229 del codice civile, GfK Italia (incluse le sue Società Collegate) non risponde di eventuali danni diretti o indiretti (incluse perdite di profitto) di alcun tipo derivanti da - o connessi con - l'esecuzione del Contratto e in generale dalla rilevazione, elaborazione e fornitura dei Servizi di Ricerca di Mercato Syndicated.

**7.2** Fermo quanto sopra e fermo il limite di cui all'articolo 1229 del codice civile, ogni eventuale responsabilità risarcitoria di GfK Italia (incluse quelle imputabili a sue Società Collegate) sarà limitata, nel massimo, ad un importo pari alla parte di corrispettivo netto già versato dal Cliente, riferibile alla porzione dei Servizi che avrebbe cagionato il danno (a titolo esemplificativo, per i Servizi di Point of Sales Tracking si considera l'importo riferibile alla classe di beni, al Paese e al singolo mese - se visibile - o al più ampio periodo di visibilità offerto dal Report in cui è contenuto il Dato GfK che avrebbe cagionato il danno), fermo restando che:

- ai fini del calcolo dell'ammontare del risarcimento, potranno essere computati sino ad un massimo di dodici mesi antecedenti la consegna del Dato GfK o del Report che avrebbe cagionato il danno; e

- l'ammontare massimo del risarcimento non potrà comunque essere pari o superiore ad un milione di euro.

### **8. DURATA DEL CONTRATTO**

**8.1** Salvo che sia diversamente convenuto nella Proposta, il Contratto si intende sempre stipulato per la durata minima di un anno ed è soggetto a tacita proroga laddove nessuna delle Parti comunichi all'altra la propria disdetta, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o via posta elettronica certificata da spedirsi almeno centoventi (120) giorni prima della scadenza.

**8.2** Nei Contratti di durata pluriennale, laddove il Cliente se ciò è previsto nella Proposta, o GfK Italia per qualsivoglia motivo recedano dal Contratto ai sensi del precedente art. 8.1, ovvero laddove GfK Italia risolva il Contratto ai sensi dell'art. 1453 e seguenti cod. civ., il Cliente - impregiudicato il diritto di GfK Italia di conseguire l'integrale risarcimento dei danni subiti - dovrà comunque immediatamente corrispondere a GfK Italia, a semplice richiesta scritta di questa, la differenza tra l'onorario-base normalmente praticato e quello ridotto, concretamente applicato al Cliente in ragione della durata pluriennale del Contratto.

### **9. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Allegato 1 alla Proposta PERFORMANCE PULSE STANDARD or STAND-ALONE / DFO standard or only and POS TRACK (POS ANALYTICS +DISTRIBUTION) or gfknewron CONSUMER or gfknewron MARKET SERVICES

Rev. 0 del 09/01/2020

GfK Italia potrà risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nelle ipotesi di violazione da parte del Cliente (e/o delle Società Collegate del Cliente) di:

- art. 3.3, 3.4, 5.1 e 5.2 delle presenti Condizioni Generali;
- clausole (a) e (b) dell'Accordo di Riservatezza;
- art. 5.2, 5.3, 5.9, 7.1.2, 7.1.3, 7.4, 8.1 dell'Accordo di Accesso StarTrack.

### **10. RECESSO ANTICIPATO**

Sarà facoltà di GfK Italia recedere anticipatamente dal Contratto, senza alcun onere e dandone al Cliente comunicazione scritta con qualunque mezzo, laddove a carico del Cliente siano levati protesti, siano state promosse azioni monitorie od esecutive, ovvero laddove il Cliente richieda l'apertura o sia ammesso o sottoposto a procedura concorsuale.

### **11. CONSERVAZIONE E RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI**

**11.1** A partire dalla data di consegna dei Report al Cliente, GfK Italia si impegna a conservare: 1 anno i documenti (cartacei) utilizzati per svolgere i Servizi e 2 anni i supporti hardware contenenti i Dati GfK relativi ai Servizi.

**11.2** Previa richiesta di GfK Italia e non prima di cinque anni dalla data di sottoscrizione del Contratto, il Cliente dovrà restituire o fornire prova della distruzione dei Dati GfK e dei Report.

### **12. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

**12.1** Il Contratto (inclusi gli Allegati alla Proposta) è assoggettato in ogni suo aspetto alla legge italiana e va interpretato in conformità ai principi di tale legge.

**12.2** Salvo che sia diversamente convenuto nella Proposta, ogni eventuale controversia derivante da o connessa al Contratto o ai suoi Allegati e il rapporto tra GfK Italia e il Cliente resterà devoluta in via esclusiva alla giurisdizione del Foro di Milano, in espressa deroga alle eventuali competenze alternative previste dal Codice di Procedura Civile o da altre disposizioni di legge.

### **13. CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO**

**13.1** Le Parti sono consapevoli del contenuto del Decreto Legislativo nr. 231/2001 e s.m.i. (di seguito, "DLgs nr. 231") sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per reati commessi da soggetti che rappresentano o che agiscono per conto della persona giuridica stessa.

**13.2** Il Cliente prende atto che GfK Italia ha adottato un codice etico e un modello organizzativo ai sensi del DLgs nr. 231, ispirato ai valori dell'etica nella conduzione degli affari, della legalità, della integrità professionale e



## Condizioni Generali di Contratto

dell'indipendenza ("Modello Organizzativo di GfK Italia" e "Codice Etico di GfK Italia").

Il Modello Organizzativo di GfK Italia (limitatamente alla Parte Generale) e il Codice Etico di GfK Italia sono separatamente trasmessi al Cliente via e-mail e il Cliente è consapevole del contenuto dei suddetti documenti.

- 13.3** Il Cliente accetta senza riserve il Modello Organizzativo di GfK Italia e il Codice Etico di GfK Italia e si impegna a tenere un comportamento, anche in relazione all'operato dei propri amministratori, dipendenti, collaboratori, consulenti e altri soggetti di cui abbia la responsabilità, conforme ai principi ivi contenuti.

Inoltre, il Cliente si impegna a tenere un comportamento tale nella conduzione degli affari che impedisca la violazione dei principi di cui al Modello Organizzativo di GfK Italia e al Codice Etico di GfK Italia, nonché la commissione di qualunque reato inclusi quelli indicati nel DLgs nr. 231, così come l'esposizione di GfK Italia (inclusi i suoi amministratori, collaboratori, dipendenti, altri soggetti di cui sia responsabile, e le sue Società Collegate) al rischio di essere coinvolta in qualunque reato incluso tra quelli di cui al DLgs nr. 231.

- 13.4** Nel caso in cui il Cliente abbia adottato un proprio codice etico e/o modello organizzativo ai sensi del DLgs nr. 231, GfK Italia si impegna ad accettare i principi contenuti nei suddetti documenti su una base di reciprocità, alla condizione che essi siano messi a disposizione di GfK Italia e che essi siano ispirati agli stessi principi sui quali sono basati il Modello Organizzativo di GfK Italia e il Codice Etico di GfK Italia.

- 13.5** Resta convenuto che la commissione di uno dei reati di cui al DLgs nr. 231, così come la violazione dei principi contenuti nel codice etico e/o nel modello organizzativo dell'altra Parte, darà diritto alla Parte non in violazione di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

(Data) \_\_\_\_\_ 20\_\_

(Timbro e firma del **CLIENTE**) \_\_\_\_\_

### **Sottoscrizione separata ex art. 1341 e 1342 codice civile**

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il Cliente, previa rilettura delle stesse, dichiara di approvare espressamente le sotto elencate clausole: art. 1.2 (Cessione Contratto a Società Collegate); art. 2.1 e 2.3 (Ambito di applicazione ed efficacia); art. 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5 (Oggetto e modalità di prestazione dei Servizi); art. 4 (Diritti di Proprietà Industriale); art. 5 (Limiti di utilizzo); art. 6.4 (Facoltà di sospendere); art. 6.5 ("*Solve et repete*"); art. 7 (Responsabilità di GfK Italia); art. 8 (Durata del Contratto); art. 10 (Recesso anticipato); art. 12 (Legge applicabile e Giurisdizione); art. 13 (Modello Organizzativo e Codice Etico)

(Timbro e firma del **CLIENTE**) \_\_\_\_\_

## Allegato 2: Accordo di Riservatezza

tra

**GfK Italia S.r.l.**, C.F. e partita IVA 08586300157, iscritta al registro delle imprese di Milano, REA n. 1236014, con sede legale in Via Tortona 33, Milano, in persona del legale rappresentante e/o dei procuratori specificati in calce muniti dei necessari poteri (di seguito, "**GfK Italia**")

e

**Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT**, C.F. 80111810588, partita IVA n. 02124831005, iscritta al registro delle imprese di Roma, con sede legale in Roma, via Cesare Balbo 16, in persona del legale rappresentante e/o dei procuratori specificati in calce muniti dei necessari poteri (di seguito, il "**Cliente**")

### PREMESSO CHE:

- uno studio rappresentativo di un certo *panel* di punti di vendita da parte di GfK Italia è possibile solo con la collaborazione di un numero elevato di concorrenti nei settori di attività rilevanti, i quali, specie quando il loro business è in calo rispetto a quello di altre società, pure clienti di GfK, non desiderano che i risultati dell'indagine siano resi pubblici;

- mantenere la riservatezza sui dati del *panel* forniti da GfK è pertanto essenziale per il funzionamento della collaborazione tra GfK Italia e i suoi clienti.

TANTO PREMESSO, le parti convengono quanto segue.

**a)** Il Cliente utilizzerà le informazioni ed i dati rilevati, elaborati e riprodotti da GfK Italia, i risultati delle ricerche e i rapporti (di seguito collettivamente "i Dati GfK" e i "Report") relativi ai Servizi Syndicated, esclusivamente per fini interni, all'interno della propria impresa, in forma individuale o societaria, e manterrà i Dati GfK, Reports e informazioni strettamente riservati.

Il Cliente riconosce che i Dati GfK, i Report e le informazioni sono e restano di esclusiva proprietà di GfK Italia o delle sue Società Collegate e che la loro divulgazione o trasmissione a terzi, così come un uso diverso da quello qui considerato "normale", può comportare - in considerazione del ruolo, del contenuto e della natura dei suddetti Dati GfK e Reports, nonché delle spese necessarie ad ottenerli - un grave pregiudizio per GfK Italia (e le sue Società Collegate).

Si considera a tal fine normale gestione ed utilizzo dei Dati GfK e dei Report il loro uso nella sola struttura/organizzazione interna del Cliente e per finalità di studio, statistica, indagine (riferite ai prodotti o al segmento preso in considerazione), marketing e pianificazione, fermo restando che tale uso potrà comportare l'accesso ai Dati GfK e ai Report solo entro i limiti soggettivi ed oggettivi contenuti nel presente accordo e negli altri documenti sottoscritti tra le Parti.

In ogni caso, senza il previo espresso consenso scritto di GfK Italia, il Cliente non potrà - a titolo esemplificativo - pubblicare i Report o i Dati GfK o comunque renderli conoscibili a terzi, né modificarli, trasferirli o reimpiegarli, né tantomeno registrarli in sistemi informativi di terzi, né renderli in altro modo disponibili a terzi.

**b)** Qualora il Cliente sia in dubbio se gli sia consentito o meno rendere disponibili a terzi o pubblicare Dati GfK e/o Report (o parti di esso) e informazioni relativi ai Servizi Syndicated, dovrà richiedere la previa approvazione espressa e scritta di GfK Italia, che non verrà irragionevolmente negata. Nel caso GfK Italia acconsenta alla comunicazione a terzi o alla pubblicazione dei Dati GfK e/o del Report, essa avrà la facoltà di richiedere che una bozza dei dati da comunicare o da pubblicare le sia sottoposta tempestivamente prima che la comunicazione o la pubblicazione abbiano luogo.

**c)** La durata del presente accordo di riservatezza è illimitata e sopravvive in caso di cessazione per qualunque causa del rapporto tra GfK Italia e il Cliente.

**d)** Per qualunque controversia che dovesse insorgere nell'ambito del presente accordo, così come per la sua interpretazione, si applicherà la legge Italiana.

Data: \_\_\_\_\_ 2024

**GfK Italia S.r.l.**  
Enzo Frasio  
Presidente e Legale Rappresentante

---

(Firma)

**Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT**

Nome:

Titolo:

---

(Timbro e Firma)

## **Descrizione dell'iniziativa**

Nell'ambito delle attività della "Rilevazione centralizzata dei prezzi al consumo" e dell'"Indagine sulle parità internazionali dei poteri d'acquisto" previste nel Programma statistico nazionale 2020-2022 (codice IST – 02300 e IST-00107) aggiornamento 2022, si ha necessità di ricorrere all'acquisizione di basi dati provenienti da società di analisi e ricerche di mercato da utilizzare per:

- a) la definizione del paniere rappresentativo dei prodotti di tecnologia di consumo e la stima dei coefficienti di ponderazione con cui i relativi indici di prezzo concorrono al calcolo degli indici nazionali e territoriali dei prezzi al consumo;
- b) la rilevazione dei prezzi al consumo dei prodotti di tecnologia di consumo (elettronica di consumo, foto, informatica, telecomunicazioni, grandi e piccoli elettrodomestici, ecc.).
- c) la rilevazione dei prezzi di un paniere di beni definito da Eurostat, che soddisfi determinate caratteristiche, per il calcolo delle parità internazionali di potere d'acquisto.

## **Oggetto del servizio**

Acquisizione dei dati relativi ai valori annuali delle vendite dei prodotti di tecnologia di consumo realizzate nel mercato italiano con riferimento ai canali di vendita che si rivolgono al consumatore finale (mercato "Retail").

Per i prodotti selezionati sulla base di tali dati, si necessita dei valori annuali delle vendite distinti per segmento e marca, al fine di definire un paniere rappresentativo dei consumi/acquisti delle famiglie italiane per questa tipologia di prodotti ed effettuare una stima accurata dei coefficienti di ponderazione con cui i relativi indici di prezzo concorrono alla misura dell'inflazione.

Relativamente ai prodotti inclusi nel paniere, si ha inoltre l'esigenza di disporre, dell'elenco dei modelli più venduti dalle principali marche e per singolo modello dei relativi dati mensili di prezzo, volumi e valori di vendita. Questi ultimi dovranno essere dettagliati per area territoriale (macro aree geografiche) e per tipologia di vendita (vale

a dire, per canale di vendita tradizionale – negozi fisici – e canale di vendita online – e-commerce).

Laddove per alcuni prodotti l'insieme di queste informazioni non sia disponibile, si ha la necessità di disporre per i relativi segmenti/marche della lista dei modelli più venduti, per i quali effettuare un servizio di monitoraggio dei prezzi on-line su una selezione di Siti Web.

I dati di prezzo e, laddove disponibili, di volumi e valori delle vendite dovranno essere forniti secondo un calendario concordato, coerente con i tempi di elaborazione degli indici dei prezzi al consumo e dovranno garantire un'accurata rappresentatività delle dinamiche di prezzo nel mese.

### **Costi attesi**

Il valore indicativo massimo stimato per il servizio è di € 518.311,00 al netto di Iva.

### **Durata del servizio**

La durata decorrerà dalla data di avvio del servizio che dovrà includere la fornitura di dati dal 1 gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2026.

### **Specifiche tecniche della base dati**

La proposta di fornitura dovrà comprendere le seguenti informazioni:

- Una fornitura di dati relativi ai valori e tendenze delle vendite, relative all'ultimo anno mobile (indicato da Istat), dei prodotti di tecnologia di consumo venduti sul mercato italiano ai consumatori finali; i valori e le tendenze delle vendite devono, pertanto, riferirsi al mercato "Retail";
- Per i prodotti selezionati da Istat, e sempre con riferimento al mercato "Retail", 2 forniture (una per ciascun anno) di **valori e tendenze delle vendite**, relative all'ultimo anno mobile, dei segmenti e delle principali marche presenti sul mercato relative a 35 prodotti/segmenti indicati da Istat; questi ultimi possono differire tra il primo e il secondo anno della fornitura;

- Per un insieme di prodotti/segmenti selezionati da Istat, **elenco mensile dei modelli più venduti** (primi 10/20) per le marche selezionate. Per ciascun modello presente nell'elenco, dovranno essere fornite informazioni su:
  - prezzo, volumi e valori di vendita realizzato nel mercato “Retail”, distinti per il canale di vendita tradizionale (con dettaglio territoriale) e per l'e-commerce;
  - il mese in cui è stata registrata la prima vendita, vale a dire quando il modello entra sul mercato;
  - le principali caratteristiche tecniche dei prodotti.
- Per gli altri prodotti appartenenti al paniere, per i quali non sono disponibili i dati di vendita sopra indicati (valori, volumi e prezzo), si richiede la classifica trimestrale (4 volte l'anno) dei modelli più venduti per ciascuna marca selezionata relativa ai prodotti/segmenti indicati da Istat. Per tali modelli dovranno essere fornite informazioni continuative, raccolte su base quotidiana, relative al prezzo medio registrato nel periodo di riferimento di ciascun mese. Tale prezzo medio dovrà essere una media aritmetica di tutte le osservazioni giornaliere dei prezzi esposti raccolte sugli 11 Siti Web di Terzi selezionati da Istat, al netto di spese di spedizione, laddove indicate.

Per ciascun mese oggetto di rilevazione dovranno essere previste due consegne per i dati relativi ai prodotti per i quali sono forniti prezzo, volumi di vendita e fatturato e una consegna per quelli per i quali viene predisposta una rilevazione quotidiana dei prezzi su web.

I singoli modelli dovranno essere opportunamente codificati in modo che possano essere univocamente identificati nel corso delle diverse forniture e sia possibile seguire correttamente la dinamica temporale dei relativi prezzi.

- Per la rilevazione dei prezzi per le parità internazionali si ha la necessità di 3 forniture (due nel 2025 e una nel 2026). Per ciascuna categoria/modello

indicato da Istat almeno 3 settimane prima della data di consegna, dovranno essere fornite informazioni su:


- prezzo medio di mercato rilevato durante il mese indicato da Istat;
- volume delle vendite rilevate durante il mese indicato da Istat;
- prezzo minimo e prezzo massimo registrato da ciascun articolo durante il mese indicato da Istat;
- scarto quadratico medio;
- codici EAN (ove disponibili);
- indicazione delle caratteristiche tecniche del prodotto in conformità alle specifiche indicate da Istat;
- rielaborazione dell'output in un formato Ms Excel customizzato e concordato con Istat.

Qualora Istat indichi non un modello specifico ma solamente un insieme di caratteristiche tecniche e di marche, si renderà necessaria la fornitura di una lista fino ai 25 modelli più venduti che rispettino le indicazioni date.

I Report contenenti le informazioni prima elencate dovranno essere forniti in formato elettronico e fruibili attraverso una piattaforma che sia accessibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Dovrà essere prevista l'assistenza di un Account per eventuale supporto tecnico, per la verifica di eventuali dati e per l'analisi l'interpretazione dei report forniti.

La fornitura dei Report avverrà con decorrenza differente in base al tipo di informazioni fornite e potrà essere mensile e annuale.

Il Rup

Giovanna Palmieri  


Spettabile  
**Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT**  
Via Cesare Balbo 16  
00184 ROMA

Milano, 10/03/2025

**Trattativa diretta n. 4912995**

**Tracciabilità dei flussi finanziari**

**Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della legge 136/2010**

**Affidamento del servizio di acquisizione di basi dati per il 2025-2026 nell'ambito delle attività connesse alla rilevazione centralizzata dei prezzi al consumo e l'indagine sulle parità internazionali di potere d'acquisto - CIG B2E5861D35**

Il sottoscritto Enzo Antonio Paolo Oliviero Frasio, nato a Milano il 24/08/1978, residente in via Umbria, 12 – 20045 Lainate (MI), Codice fiscale FRSNNT78M24F205P, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della società GfK Italia S.r.l., con sede legale in via Tortona, 33 - 20144 Milano, P.IVA/C.F. 08586300157, PEC AMMINISTRAZIONE\_GFK@LEGALMAIL.IT

**a conoscenza di quanto disposto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sulle conseguenze e sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità**

al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore dell'Amministrazione in indirizzo,

#### **DICHIARA**

- che gli estremi identificativi dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti dei contratti stipulati con l'ISTAT sono:

#### **Estremi identificativi**

ISTITUTO: Commerzbank AG

AGENZIA: Via Visconti di Modrone, 11 – 20122 Milano

C/C: 959101989200

IBAN: IT98H0309501600959101989200

GfK Italia S.r.l.  
con Socio Unico  
Sede Legale  
Via Tortona 33  
20144 Milano  
Italia  
  
Tel.+39 02 87.05.1000  
Fax +39 02 87.05.1106  
www.gfk.com/it

P.IVA : 08586300157  
REA MI n. 1236014  
REG. IMP. MI n. 266672

Share Capital  
€ 213.200,00  
Direzione e coordinamento  
GfK GmbH

### **Generalità persone delegate ad operare**

- Enzo Antonio Paolo Oliviero Frasio, nato a Milano il 24/08/1978, residente in Via Umbria, 12 – 20045 Lainate (MI) – C.F. FRSNNT78M24F205P
  - Chiara Bonfanti, nata a Vigevano (PV) il 25/05/1989, residente in Via Ferraris, 7 – 20081 Abbiategrasso (MI) – C.F. BNFCHR89E65L872E
  - Paola Merico, nata a Milano il 25/10/1966, residente in Via G. Galilei, 19 – 20900 Monza (MB) – C.F. MRCPLA66R65F205A
- 
- che l'Operatore Economico utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche i conti correnti dedicati sopraindicati, comprese le transazioni verso i propri contraenti;
  - di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che in caso di affidamento il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché determina la risoluzione di diritto del contratto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
  - che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti inserirà, a pena nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata conformemente a quella riportata nel seguente modulo;
  - che darà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante, qualora avesse notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 legge n. 136/2010;
  - che provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Milano, 10/03/2025

GfK Italia S.r.l.  
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
e Legale Rappresentante  
Enzo Antonio Paolo Oliviero Frasio

Spettabile  
**Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT**  
Via Cesare Balbo 16  
00184 ROMA

Milano, 10/03/2025

## **PATTO DI INTEGRITA'**

### **Trattativa diretta n. 4912995**

**Affidamento del servizio di acquisizione di basi dati per il 2025-2026 nell'ambito delle attività connesse alla rilevazione centralizzata dei prezzi al consumo e l'indagine sulle parità internazionali di potere d'acquisto - CIG B2E5861D35**

tra

l'Istituto Nazionale di Statistica

e

la Società GfK Italia S.r.l. (di seguito denominata Società), con sede legale in Milano, via Tortona n. 33, codice fiscale/P.IVA 08586300157, rappresentata da Enzo Antonio Paolo Oliviero Frasio, nato a Milano il 24/08/1978, residente in via Umbria, 12 – 20045 Lainate (MI), Codice fiscale FRSNNT78M24F205P, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante

### **VISTO**

- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Piano Nazionale Anticorruzione emanato dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ex CIVIT) approvato con delibera n. 72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e ss.mm.ii;
- il P.T.P.C 2014-2016 dell'Istituto Nazionale di Statistica, adottato in data 10 settembre 2014 e ss.mm.ii.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;

### **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

#### **Articolo 1**

Il presente Patto d'integrità stabilisce la formale obbligazione della Società che, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, si impegna:

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;

GfK Italia S.r.l.  
con Socio Unico  
Sede Legale  
Via Tortona 33  
20144 Milano  
Italia

Tel.+39 02 87.05.1000  
Fax +39 02 87.05.1106  
www.gfk.com/it

P.IVA : 08586300157  
REA MI n. 1236014  
REG. IMP. MI n. 266672

Share Capital  
€ 213.200,00  
Direzione e coordinamento  
GfK GmbH

- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- a assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
- a informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della gara in causa.

#### **Articolo 2**

La Società, sin d'ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione del concorrente dalla gara;
- escussione della cauzione di validità dell'offerta;
- risoluzione del contratto;
- escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto.

#### **Articolo 3**

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

#### **Articolo 4**

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce e in ogni sua pagina, dal legale rappresentante della società partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara.

#### **Articolo 5**

Ogni controversia relativa all'interpretazione e esecuzione del Patto d'integrità fra la stazione appaltante e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Milano, 10/03/2025

GfK Italia S.r.l.  
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
e Legale Rappresentante  
Enzo Antonio Paolo Oliviero Frasio